

**COMPENSI AI DIPENDENTI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI CENSIMENTO – DESTINAZIONE
DELLE SOMME NON EROGATE FACENTI PARTE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO RISERVATA
AI DIRIGENTI EFFETTIVAMENTE IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI CENSUARIE.
(10/01/2003)**

QUESITO:

Un Ente locale ha posto il seguente quesito: per lo svolgimento delle operazioni di censimento l'ISTAT eroga ai Comuni un contributo; una quota pari al 5% di detto contributo è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari (o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro) ed è erogata ai dipendenti e, nel limite del 10% di tale quota, ai dirigenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Si chiede se le somme eventualmente non erogate, facenti parte della predetta quota del 10% riservata ai dirigenti, debbano essere acquisite al bilancio comunale o incrementare il precitato fondo per il miglioramento dei servizi.

RISPOSTA:

Considerato che l'ISTAT ha precisato di aver dettato, con circolare n. 22 del 20.09.2001, i criteri di massima per la ripartizione del contributo di cui trattasi (criteri che si configurano come orientativi e non vincolanti), rimandando ai Comuni le determinazioni circa la misura e l'attribuzione dei compensi spettanti al personale comunale facente parte degli Uffici di censimento, si ritiene che le somme non erogate, facenti parte della quota del 10% riservata ai dirigenti effettivamente impegnati nelle operazioni di censimento, debbano essere acquisite al Bilancio Comunale in quanto, in caso contrario, le stesse verrebbero destinate ad uno scopo diverso rispetto a quello previsto dalla legge; infatti, data la mancanza di un fondo specifico per il miglioramento dei servizi degli organi censuari, dovrebbero confluire, in "analogo fondo" di portata generale (come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 22/05/2001, n. 276) e, di conseguenza, essere ridistribuite tra tutti i dipendenti (anche quelli che non hanno partecipato alle operazioni di censimento).

Si fa inoltre presente che, limitatamente alle operazioni di censimento svoltesi nell'anno 2001, in data 10/01/2002 ARRS ed Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo contenente disposizioni straordinarie per il personale degli uffici del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta. Ai sensi del 1° comma dell'articolo 2 di tale accordo, la quota di contributo erogata dall'ISTAT e destinata ai dipendenti per le operazioni di censimento svoltesi nell'anno 2001 viene fissata nella percentuale del 4,5% anziché del 5%; detta quota, inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2, non concorre alla formazione, ed al conseguente utilizzo, del fondo di cui agli articoli 41 e 42 del CCRL di comparto del 12/06/2000.